



**CITTA' DI TRAPANI**

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

## Ordinanza del Sindaco

Proposta n. PROTCIVI 2584/2023

**Ordinanza. n. 51 del 23/05/2023**

**Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI STAGIONE 2023**

### IL SINDACO

**VISTO** il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge Regionale n°16 del 06/04/1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, coordinata con la Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n°14 del 31/08/1998 “Norme in materia di protezione civile”;

**VISTO** il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTA** la Legge 21/11/2000, n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. del 20 dicembre 2001, emanato ai sensi della Legge 353/2000, recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

**VISTO** il D.lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

**VISTA** l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

**VISTO** il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita “*all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.”.*

**VISTI** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi dalle quali si evince, tra l'altro, che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso il 15 Maggio e il 15 di Ottobre nonché delle Direttive sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia emanate dal DRPC Sicilia e, in particolare quella del 26 aprile 2018 prot. 20310;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 del 2000 e s.m.i., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### **ORDINA**

**Art. 1** - Durante il periodo compreso tra la data dell'01 Giugno 2023 ed il 15 Ottobre 2023 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o bruce;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
- k) dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1 ° Gennaio al 14 Maggio e dal 16 Ottobre al 31 Dicembre e consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014);

**Art. 2-** Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

**Art. 3-** Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, da trasmettere al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

**Art. 4-** Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2023.

**Art. 5-** Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

**Art. 6-** Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

**Art. 7-** Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno 2023 di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

**Art. 8-** Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

**Art. 9-** Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

**Art. 10-** Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

**Art. 11-** Ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

**Art. 12 -** Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da lire £ 242,400 ad lire £ 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da lire £ 100,00 ad lire £ 500,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal 15 Maggio al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire £ 2.000,00 e non superiore a lire £ 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- in caso di renitenza, sarà effettuato un intervento sostitutivo, in danno del proprietario inadempiente, a cura della società partecipata del Comune di Trapani "Trapani Servizi s.p.a.", ai sensi del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Trapani e la Trapani Servizi SpA (reg. gen. 22384 e reg. E.A. n. 39 del 11.12.2020);
- trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

**Art. 13 –** gli importi riportati nei precedenti articoli, così come previsti nelle norme citate, verranno adeguati, all'atto dell'applicazione della sanzione, alla valuta corrente (EURO).

**Art. 14 -** Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

**Art. 15 -** Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco;
- 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
- 0923590122 Comando di Polizia Municipale di Trapani;

**Art. 16 -** Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 8.

**Art. 17 -** Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e nel sito internet: [www.comune.trapani.it](http://www.comune.trapani.it).

**Art. 18 -** La presente Ordinanza decorre dall'01/06/2023 a tutto il 15.10.2023, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando

l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;
- Dirigente 3° Settore – Servizio Patrimonio sede;
- Dirigente 5° Settore sede;
- Dirigente 7° Settore – Comando Polizia Municipale sede;
- Trapani Servizi s.p.a. via del Serro s.n. C/da Belvedere - Trapani
- Questura di Trapani;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;
- Azienda Foreste Demaniali di Trapani;
- Comando Provinciale VV. FF di Trapani;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Trapani;
- Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani;
- Ente Gestore R.N.O. Saline di Trapani e Paceco;
- IRSAP di Trapani;
- ANAS S.p.A.;
- RFI S.p.A.;
- Autorità di Sistema Portuale;
- Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia.

---

Trapani, li 23/05/2023

---

**IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO**

**Ing. Orazio Amenta**



**IL SINDACO**

**TRANCHIDA GIACOMO**

*(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)*

**in data 23/05/2023**